



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 08/01/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2001, n. 1593

LL.RR. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un industria abbigliamento intimo donna da parte della ditta Lattanzio di Domenico LATTANZIO e C. S.a.s. nel Comune di Andria (BA).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""La legge regionale 19 Dicembre 1994, n. 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione, di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Andria con nota n. 17375 del 18.05.2001 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione della ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s. di una struttura industriale nell'ambito del territorio comunale.

Alla predetta nota sindacale è allegato il parere, in ordine all'intervento programmato, espresso in data 11.04.2001 con nota n. 671, a firma del Capo Settore Urbanistica Edilizia Privata il Dott. Ing. Giovanni TONDOLO, che testualmente di seguito si riporta:

""Considerato che

- L'intervento proposto dovrebbe ubicarsi in zona attualmente destinata a zona agricola "E1" in variante quindi rispetto alle previsioni del vigente P.R.G. Tale proposta è giustificata dal fatto che lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree che abbiano l'effetto di operatività con ciò inteso la possibilità di rilasciare la C.E. diretta e quindi in considerazione di non operatività giuridica delle aree industriali in quanto subordinate all'approvazione definitiva di S.U.E. alcuni dei quali attualmente in fase di adozione. In ogni caso si evidenzia che l'area interessata non è assoggettata a vincoli di P.R.G. o alle previsioni del P.U.T.T. approvato il 15.12.2000 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 6 dell'11.01.2001;
- La documentazione tecnica presentata è quella successivamente inviata ad integrazione è conforme a quella indicata nella D.G.R. n. 1284 del 10.10.2000;
- L'intervento prevede la cessione gratuita degli standards urbanistici in conformità al disposto art. 5 del

comma 10 punto 1 del D.M. n. 1444/68. All'interno di dette aree saranno eseguite solo opere di U.P. con onere a carico del proponente e a scomputo degli oneri concessori fino alla concorrenza degli stessi;

- L'intervento proposto è conforme alle norme vigenti per le zone "D1" (industriali) previste nel vigente P.R.G. Pertanto a conclusione della variante urbanistica potrà essere rilasciata la relativa C.E.;
- Si ritiene che gli elaborati innanzi elencati siano conformi alle direttive approvate con D.G.R. n. 1284/2000;
- La bozza di convenzione conforme a quella contenuta nelle direttive prevede una polizza fidejussoria pari al 30% del valore teorico degli oneri di urbanizzazione e del 10% del costo, al lordo, per ciascuna unità lavorativa prevista, inoltre si prevede la decadenza della variante urbanistica per la mancata richiesta della C.E. entro dodici mesi dall'accordo di programma e l'assolvimento degli obblighi relativi all'esecuzione delle OO.UU. e dell'avvio dell'attività entro trentasei mesi dal rilascio della C.E.;

con queste premesse il Capo Settore Urbanistica Edilizia Privata il Dott. Ing. Giovanni TONDOLO ha ritenuto di poter esprimere parere positivo sulla percorribilità dell'iter di cui alla legge regionale n. 34/94 così come modificata dalla l.r. n. 8/98;

Tutto ciò premesso;

Viste le linee guida emanate dalla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica del febbraio 1999;

IL CAPO SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA  
IL DOTT. ING. GIOVANNI TONDOLO

ATTESTA

Che non essendo giuridicamente efficaci "le aree specificatamente destinate agli insediamenti delle attività produttive, la proposta può trovare accoglimento, previa stipula di accordo di programma ai sensi della legge regionale 34/94 così come modificata dalla legge regionale n. 8/98".

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente come zona agricola, della superficie complessiva di circa mq 15.539, riportata in catasto alle particelle nn. 176, 418 e 541 del foglio di mappa n. 69, ubicata lungo la S.S. 170 Andria - Castel del Monte.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie territoriale: mq.15.539;
- Superficie fondiaria: mq.13.978;
- Superficie coperta di progetto: mq. 1.403;
- Rapporto di copertura: mq/mq 10%;
- H max capannone: ml. 7,80;
- Volume capannone: mc. 10.905,32;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq. 3,50;
- Aree per parcheggio pubblico: mq. 2183,00;
- Aree a standards: mq. 1.561,00.

L'opificio industriale di progetto sarà destinato ad abbigliamento intimo donna.

L'impianto consta di un capannone costituito da piano seminterrato, piano rialzato da destinare alla produzione di cui sopra, e di interpiano a doppio livello da destinare ad uffici.

Per una migliore identificazione dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati:

- Relazione Tecnica Integrativa;
- Tav. 01 - Relazione Generale;

- Tav. 02 - Stralci P.R.G. - Corografie - Stralci catastali e visure - Aerofotogrammetria;
- Tav. 03 - Stralci catastali e visure catastali in originali;
- Tav. 04 - Rilievo lotto d'intervento - Individuazione fascia di rispetto prevista dal P.R.G.;
- Tav. 05 - Aerofotogrammetria con destinazione urbanistica a variarsi;
- Tav. 06 - Pianimetrie di dettaglio - Prospetti e sezioni del capannone;
- Tav. 07 - Titolo di proprietà;
- Tav. 08 - Piano di fattibilità economica e quadro occupazionale;
- Tav. 09bis - Integrativa della nuova bozza di convenzione 15.03.2001;
- Tav. 10 - Relazione geologica e geotecnica;
- Tav. 11 - Cartografia beni morfologici, naturalistici e storico-culturali.

L'area in questione, come già rilevato, trovandosi in fregio alla S.S. 170 Andria - Castel del Monte costituisce condizione di notevole importanza per i flussi produttivi e commerciali.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n. 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Andria, risulta:

- a) che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 24 unità;
- b) il Comune di Andria con nota n. 17375 del 18.05.2001 ha attestato che allo stato non sono giuridicamente efficaci "le aree specificatamente destinate agli insediamenti delle attività produttive" nel vigente P.R.G.;

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s. sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico atteso che non interferisce con le direttrici di espansione dell'abitato.

L'intervento dovrà però essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a parcheggi pubblici, ai sensi dell'art.5 - 1° comma - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444 una superficie pari al 10% di quella totale del lotto;
- 2) Nella realizzazione dell'opificio e della recirizione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire una area minima pari al 15% del lotto, valore +fissato dal P.R.G. vigente;
- 4) Rilascio da parte del Genio Civile di Bari del nulla - osta previsto dalla l.s. N. 64/74 e ciò prima dell'emissione del Decreto di approvazione dell'A. di P. da parte del Presidente della G.R.;
- 5) Rilascio da parte del Genio Civile di Bari del nulla - osta previsto per la trivellazione relativa allo smaltimento delle acque meteoriche in falda;
- 6) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;
- 7) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.

8) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 24 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona "industriale", con indici e parametri urbanistico - edilizi così come rivenienti dal progetto in atti e innanzi riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 del D.Lvo n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Andria.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Le aree interessate dal programma costruttivo, risultano interessate dal vincolo sismico; pertanto è necessario prima dell'emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, il rilascio da parte del Genio Civile di Bari del parere previsti dall'art. 13 della legge 64/74.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con delibera n. 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000."

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4. COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.**

**"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"**

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione

del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n. 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Andria per la realizzazione, in variante al P.R.G vigente, da parte della ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s. di un impianto destinato ad abbigliamento intimo donna nel territorio del Comune di Andria;
- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

## ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Andria rappresentato dal Sindaco pro-tempore dr. Vincenzo CALDARONE in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di industria abbigliamento intimo donna nel Comune di Andria da parte della ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s. con sede in Andria al Viale Trentino n. 7.

## PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ora sostituito dall'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del Dlgs n. 267/2000, l'Accordo di

Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

#### CONSIDERATO:

- a) che la ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s., ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Andria, di un complesso produttivo destinato alla realizzazione di industria abbigliamento intimo donna;
- b) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Andria ha richiesto, con istanza n. 17375 in data 18.05.2001, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso industriale da parte della ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s. con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

#### PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di Andria:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Andria non prevede aree giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s., e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 15.539 mq. attualmente zonizzato come "E1" nel vigente P.R.G.;
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di Andria al foglio n. 69 p.lle nn. 176, 418 e 541; tale area è ubicata lungo la strada S.S. 170 - Andria - Castel del Monte;
- c) che la ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s. si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primarie e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 24 unità;

#### VISTA

d) la deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la G.R. ha autorizzato -con prescrizioni e condizioni- il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Andria ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s..

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Andria, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Andria con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s. di un complesso produttivo industriale destinato ad abbigliamento intimo donna. Il complesso a carattere industriale, ricade in zona "E1" del vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di Andria. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera di G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n. 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche riportate nel corpo della stessa deliberazione di G.R.

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

4) La ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s., inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Andria e la ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s. diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;

b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primarie e secondarie relative all'insediamento come sopra precisate;

c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 24 nuovi addetti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Andria ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del Dlgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Andria. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Andria, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta LATTANZIO di Domenico LATTANZIO & C. S.a.s. la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 -3° comma- L.R. n. 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5d) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Andria provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Andria.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della  
Comune di Andria Regione Puglia  
Dott. Vincenzo Caldarone Dott.Raffaele Fitto

---